

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 27 GIUGNO 2014.

RELAZIONE

1.1 Contesto dell'Accordo

L'Ucraina è uno dei partner chiave dell'UE nell'ambito del Partenariato Orientale¹, che costituisce - in seno alla Politica Europea di Vicinato - il quadro di riferimento per le relazioni con i 6 vicini dell'Est (oltre all'Ucraina: Armenia, Azerbaïjan, Georgia, Moldova e Bielorussia).

L'UE da tempo ha in atto una politica mirante a sviluppare relazioni sempre più strette con l'Ucraina, lungo un percorso che - superando l'approccio di mera cooperazione - è avviato verso la realizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica. Tali elementi (integrazione economica ed associazione politica con l'UE) sono infatti gli obiettivi cardine del Partenariato Orientale (PO) in quanto espressione della dimensione Est della Politica Europea di Vicinato (PEV), la quale annovera fra le sue priorità la stipula con ciascun Partner di una nuova tipologia di Accordi di Associazione comprensivi di Accordi di Libero Scambio Ampi ed Approfonditi (AA/DCFTA - *Association Agreement / Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*).

Le relazioni UE-Ucraina, già disciplinate dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA - *Partnership Cooperation Agreement*) in vigore dal 1998, hanno visto una svolta significativa al Vertice di Parigi del luglio 2008, quando il Paese, appena entrato a far parte del WTO, divenne oggetto di un'attenzione specifica da parte dell'UE, intenzionata ad incoraggiarne la transizione verso la democrazia e l'economia di mercato ed a favorirne il progressivo avvicinamento agli standard comunitari. In quell'occasione le Parti stabilirono che la nuova intesa, destinata a succedere al PCA - e sulla quale si stava già lavorando - avrebbe avuto le caratteristiche dell'Accordo di Associazione.

Il lancio del PO, in occasione del Vertice di Praga del 7 maggio 2009, ha confermato tale approccio: come allora indicato, infatti, una delle priorità del Partenariato consiste proprio nella stipula di nuovi Accordi di Associazione comprensivi di Accordi di Libero Scambio Ampi ed Approfonditi (AA/DCFTA) con ciascun Partner che intenda impegnarsi a stipularli.

¹ Originato da una proposta polacco-svedese dell'aprile 2008 e formalmente lanciato al Vertice di Praga del 7 maggio 2009, il PO è inquadrato nell'ambito della PEV e nasce dalla necessità di stimolare nei sei *Partner* orientali (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Armenia, Georgia ed Azerbaïdjan) processi di avvicinamento all'UE, secondo le ambizioni e le specificità di ognuno. Strumentali al raggiungimento di tali obiettivi sono la stipula di Accordi di Associazione inclusivi di Aree di Libero Scambio Ampie ed Approfondite (AA/DCFTA), l'avvio di negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti suscettibili di condurre ad una eventuale liberalizzazione degli stessi in un'ottica caso-per-caso, nonché una cooperazione energetica strutturata, attraverso la quale il PO dovrebbe fornire all'UE maggiori garanzie sulla regolarità dei flussi di approvvigionamento.

L'Accordo oggetto delle presenti relazioni prevede l'approfondimento dei rapporti politici ed economici fra UE ed Ucraina, in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell'Unione, la più vasta singola area commerciale al mondo. Esso contempla una più stretta cooperazione in materia di dialogo politico, diritti umani e libertà fondamentali, giustizia, sicurezza, sviluppo sostenibile, finanza pubblica, stabilità macroeconomica, affari sociali, energia (inclusa la tematica nucleare) e rafforzamento strutturale delle istituzioni amministrative, che devono garantire l'effettivo ed efficace funzionamento dell'Accordo stesso. La parte relativa alla DCFTA mira non solo all'incremento dell'interscambio commerciale, ma anche alla progressiva armonizzazione regolamentare, in vista di un graduale inserimento dell'Ucraina nel mercato unico UE. L'Accordo quindi rappresenta un modo concreto per attivare il potenziale delle relazioni bilaterali, attraverso il sostegno alle riforme interne, al risanamento economico, alla crescita, alla *governance* ed alla cooperazione settoriale in molteplici ambiti, quali energia, trasporti, ambiente, sanità, educazione, tutela dei consumatori, cultura. Esso fa parte dei cosiddetti Accordi di nuova generazione che l'UE ha stipulato e/o sta stipulando con alcuni Partner del PO (oltre l'Ucraina, al momento Moldova e Georgia) e che pongono le basi per relazioni a lungo termine, senza peraltro escludere ulteriori futuri sviluppi delle stesse, in linea con il Trattato di Lisbona.

L'approccio innovativo dell'Accordo, oltre a prevedere forme più strette di cooperazione e a coprire una gamma di settori molto più estesa del precedente PCA, si spinge fino ad includere, quale parte integrante della stessa, la creazione di un'Area di Libero Scambio Ampia e Approfondita (DCFTA - *Deep and Comprehensive Free Trade Area*). L'Accordo va inoltre inteso come una vera e propria Agenda per le riforme in Ucraina, in quanto basato su di un programma a 360 gradi di adeguamento normativo agli standard europei. Nell'ottica di creare i presupposti e facilitare l'attuazione dell'Accordo, infatti, è stata approntata già nel 2013, d'intesa con l'UE, anche un'Agenda di Associazione.

Gli elementi chiave dell'Accordo possono essere così riassunti:

- **Valori e principi condivisi** (democrazia, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali, stato di diritto, sviluppo sostenibile, economica di mercato);
- **Cooperazione rafforzata in politica estera e di sicurezza** (incentrata su stabilità della regione, armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, gestione delle crisi, ecc.);
- **Creazione di una DCFTA** (per offrire non solo maggiori opportunità di commercio e di investimento, ma anche la possibilità di fruire dell'assistenza UE nelle riforme collegate al settore economico-commerciale);
- **Giustizia, libertà e sicurezza** (incentrato sul Piano di liberalizzazione dei Visti, ma anche su migrazione, protezione dati, lotta al riciclaggio di denaro, alle droghe e al crimine organizzato);
- **Energia** (incluse le problematiche del nucleare, con particolare attenzione per la sicurezza delle forniture, la graduale integrazione dei mercati, l'efficienza energetica, le fonti di energia rinnovabile e la sicurezza nucleare);

- **Cooperazione in 28 settori chiave** (fra cui riforma della pubblica amministrazione, politiche sociali e pari opportunità, gestione della finanza pubblica, tassazione, politiche industriali, politiche marittime e della pesca, agricoltura e sviluppo rurale, energia, trasporti, protezione civile, sanità, ricerca, turismo, società dell'informazione, cultura, società civile, ecc.).

Una volta entrato in vigore, l'Accordo apporterà tangibili benefici alla popolazione locale, quali una maggior protezione dei consumatori attraverso il miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni locali, maggiori opportunità d'affari per piccole e medie imprese attraverso l'accresciuta apertura dei mercati tra le Parti, con conseguente incremento del lavoro e possibile diminuzione dell'emigrazione, miglior funzionamento del sistema giudiziario ed aumento della trasparenza.

L'UE è il principale partner commerciale dell'Ucraina, pertanto l'istituzione di un'Area di Libero Scambio Ampia e Approfondita (DCFTA) consente una più stretta integrazione nel mercato unico e costituisce perciò un potente incentivo alla crescita economica del Paese. La sezione dell'Accordo concernente la DCFTA fa riferimento all'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio del 1994 (GATT 1994), per un periodo transitorio della durata massima di dieci anni. E' prevista l'instaurazione di una relazione commerciale preferenziale basata su trattamenti reciprocamente vantaggiosi nell'accesso ai rispettivi mercati, nonché il graduale riavvicinamento dell'Ucraina all'insieme dei regolamenti e delle norme dell'UE. Tra queste, le norme relative ad alcuni settori industriali, norme sanitarie e fitosanitarie per i prodotti agricoli, i diritti di proprietà intellettuale, le facilitazioni nel commercio, gli appalti pubblici, la concorrenza, e gli aspetti energetici connessi al commercio, includendo gli investimenti, il transito e il trasporto.

L'obiettivo è, in sostanza, quello di pervenire all'eliminazione dei dazi all'importazione - nonché, se presenti, di quelli all'esportazione - sui beni commercializzati, si alla rimozione di ostacoli ai servizi nonché alla facilitazione dell'accesso e dello stabilimento di società nei rispettivi mercati. L'istituzione della DCFTA è stata resa possibile dall'appartenenza dell'Ucraina all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), di cui è membro dal 2008.

Come noto, le Aree di Libero Scambio che l'UE instaura con i Partner includono di norma aspetti che vanno al di là di quelli eminentemente commerciali: si tratta di un approccio ad ampio raggio (da qui la specificazione "Ampia" - in inglese *comprehensive* - nella denominazione DCFTA), che include anche le politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile. Il termine "Approfondita" - in inglese *deep* - si riferisce invece alle specifiche caratteristiche previste per la DCFTA volte ad incidere sulle politiche commerciali dell'Ucraina e sulla modernizzazione della sua economia.

In sostanza, salvo alcune eccezioni, ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte, come previsto in conformità alle Tabelle di cui all'Allegato 1-A. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali. Le Parti si impegnano

altresì a non introdurre - né a reintrodurre - sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte. Fra le più ambiziose iniziative in fatto di liberalizzazione commerciale mai concluse dall'UE con un Partner, la DCFTA - attraverso la completa eliminazione dei dazi all'importazione e la proibizione di quelli all'esportazione - è quindi volta a consentire un migliore accesso al mercato UE dell'Ucraina e la sua progressiva integrazione in esso.

Sulla base dei dati forniti dalla Commissione Europea, i benefici attesi per l'Ucraina sono quantificabili in un incremento del PNL superiore al 6%, con un aumento annuo nelle esportazioni pari a 1 miliardo di Euro (1,2 miliardi di Euro annui in termini di reddito nazionale). I settori che ne trarranno i maggiori vantaggi saranno - sempre in base ai dati della Commissione - quelli dei tessili e dell'abbigliamento, dei prodotti alimentari, dei metalli non ferrosi; mentre le nuove opportunità commerciali ed il miglioramento degli standard produttivi saranno di stimolo agli investimenti, alla modernizzazione (soprattutto nel settore agricolo) ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.

1.2 Iter procedurale di firma dell'Accordo

Il 22.01.2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con l'Ucraina, per la stipula di un nuovo Accordo in luogo di quello di Partenariato e Cooperazione (PCA) allora vigente. Il negoziato è iniziato nel marzo 2007 e si è concluso nel dicembre 2011. Il 30 marzo 2012 è stato parafato l'Accordo di Associazione vero e proprio, mentre la parte relativa al DCFTA è stata parafata il 19 luglio successivo.

Alla luce della crisi ucraina - iniziata a fine 2013, ed a seguito degli eventi succedutisi a partire dallo scorso febbraio e dell'illegittima annessione russa della Crimea - nel quadro del sostegno dell'UE all'unità, sovranità, indipendenza ed integrità territoriale dell'Ucraina si è deciso di procedere subito alla firma dei capitoli politici dell'Accordo, avvenuta a Bruxelles il 21.03.2014. I rimanenti capitoli sono stati quindi firmati, dopo le elezioni presidenziali in Ucraina, sempre a Bruxelles, il 27.06.2014. Inoltre, tra le azioni di sostegno economico all'Ucraina in tale frangente di crisi, nell'aprile scorso l'UE ha deciso di introdurre delle misure commerciali autonome unilaterali in favore dell'Ucraina, volte di fatto ad anticipare l'attuazione della componente tariffaria del DCFTA.

All'uopo è stato pertanto adottato il Regolamento (UE) 374/2014 che, in vigore dal 23 aprile 2014, prevede l'eliminazione o la riduzione unilaterale dei dazi doganali sulle merci originarie dall'Ucraina.

Il 16 settembre u.s. l'Accordo è stato ratificato dal Parlamento ucraino e dal Parlamento Europeo ma, tenendo conto delle esigenze rappresentate da parte di Kiev, l'avvio dell'applicazione provvisoria delle disposizioni di competenza esclusiva UE è stato posticipato al 1° gennaio 2016 per quanto concerne le disposizioni del Capitolo IV (misure commerciali). E ciò a seguito dell'incontro UE-Ucraina-Russia del 12 settembre u.s. nel quadro del dialogo con Mosca, volto ad affrontarne le preoccupazioni relative all'attuazione dell'AA/DCFTA.

Nel contempo, l'UE prorogherà fino al 31.12.2015 le misure commerciali autonome unilaterali in favore dell'Ucraina, introdotte con il citato Regolamento 374/2014.

1.3 Finalità dell'Accordo

L'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina. Esso prevede un impegno delle Parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei valori comuni e dei principi democratici. Esso si configura per Kiev anche quale Agenda per le riforme, con cui attuare l'avvicinamento a standard e norme UE. In questo contesto, l'assistenza da parte dell'UE si modula sul percorso delle riforme, attraverso un *Comprehensive Institutional Building Programme*.

Quanto sopra si concretizza attraverso:

- una vasta gamma di settori di cooperazione (la sola cooperazione settoriale investe 28 aree tematiche, con particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito);
- un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di Associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di Associazione, deputato a trattare questioni commerciali. Sono previsti anche fori di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti;
- la creazione di un'Area di Libero Scambio Ampia ed Approfondita, per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico normativo agli standard UE.

In sostanza, da un lato l'Accordo è volto a dare impulso all'approfondimento delle relazioni bilaterali a livello sia politico che economico - con la graduale integrazione del Partner nel mercato unico europeo attraverso la creazione della DCFTA - nonché, dall'altro lato, a costituire una nuova fase nel percorso evolutivo delle relazioni contrattuali fra le Parti. L'Accordo rappresenta pertanto uno strumento per sfruttare a pieno le dinamiche delle relazioni bilaterali, contribuendo a creare quella stabilità economica ed istituzionale e quella prosperità cui il Paese ambisce e che rappresentano per l'UE una garanzia di sicurezza e sviluppo pacifico e sostenibile.

1.4 Esame delle disposizioni

Il testo si compone delle seguenti parti.

- **Preambolo**, recante le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo. Consta di un solo articolo, con la menzione degli obiettivi.
- **7 Titoli: 1.** Principi Generali; **2.** Dialogo politico e riforme, associazione politica cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza; **3.** Giustizia, Libertà e Sicurezza; **4.** Scambi e questioni commerciali (DCFTA); **5.** cooperazione economica e settoriale; **6.** Cooperazione finanziaria e misure anti frode; **7.** Disposizioni istituzionali, generali e finali.

- **43 Allegati** relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi UE soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina agli standard UE.
- **3 Protocolli** rispettivamente su: **1.** regole d'origine, **2.** assistenza amministrativa in materia doganale; **3.** partecipazione dell'Ucraina ai programmi UE.

Nello specifico, le varie parti dell'Accordo sono così articolate:

Preambolo: fa riferimento ai valori comuni sui cui è fondata l'UE, che l'Ucraina condivide e alla quale viene attribuita la definizione di "Paese Europeo", riconoscendone le scelte e le aspirazioni in tal senso. Si sottolinea che associazione politica e integrazione economica saranno commisurate ai progressi raggiunti nell'attuazione dell'Accordo stesso e nel rispetto dei valori condivisi.

Il Preambolo consta di un solo articolo (art. 1) nel quale sono elencati gli obiettivi dell'Accordo: associazione politica ed integrazione economica, dialogo politico rafforzato, rafforzamento di democrazia e stabilità politica, economica e istituzionale dell'Ucraina, rafforzamento dello stato di diritto, adeguamento legislativo, cooperazione per la soluzione pacifica dei conflitti, istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito per un ampio accesso ai rispettivi mercati.

Titolo 1 - Principi Generali (artt. 2-3): fa riferimento al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, all'economia di mercato e allo sviluppo sostenibile.

Titolo 2 - Dialogo politico e riforme, associazione politica cooperazione e convergenza in materia di politica estera e di sicurezza (artt. 4-13): prevede l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa. Vengono individuati i diversi ambiti nei quali si articola il dialogo, con particolare attenzione ai crimini internazionali di competenza della Corte Penale Internazionale, alla stabilità regionale, alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi, ecc.. Particolare attenzione viene attribuita al rispetto dei principi democratici e dei diritti delle persone e delle minoranze.

Titolo 3 - Giustizia, Libertà e Sicurezza (artt. 14-24): tratta dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, di migrazioni, asilo e gestione delle frontiere. Le Parti si impegnano a collaborare in materia di circolazione delle persone, di lotta al crimine organizzato, al traffico di droga ed al terrorismo - con particolare attenzione alla cooperazione nel settore giudiziario e al contatto *people-to-people*. Al riguardo, sia il Ministero dell'Interno sia il Ministero della Giustizia hanno segnalato di non avere osservazioni da formulare per le parti di rispettiva competenza.

Titolo 4 - Scambi e questioni commerciali (artt. 25-336): è la parte negoziata separatamente, designata come DCFTA per la specificità delle tematiche ivi contenute. L'Area di Libero Scambio Ampia ed Approfondita prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e le barriere commerciali, la fornitura di servizi e opportunità per investimenti. Il Titolo in parola tratta di accesso al mercato, soppressione dei dazi

doganali e misure non tariffarie; di cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi; di misure di salvaguardia, difesa commerciale, ed *antidumping*; di ostacoli al commercio, misure sanitarie e fitosanitarie. Vengono parimenti trattate tematiche afferenti a: dogane, stabilimento, prestazioni transfrontaliere e presenza temporanea delle persone per motivi professionali; commercio elettronico, pagamenti correnti e movimenti di capitali nonché concorrenza, appalti pubblici e trasparenza; marchi, brevetti, proprietà intellettuale ed indicazioni geografiche; energia, commercio e sviluppo sostenibile; risoluzione delle controversie e progressiva approssimazione normativa, ecc.

Dopo cinque anni dall'entrata in vigore, le Parti - su richiesta di una di esse - potranno consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali. Preposto a tale esercizio sarà il Comitato per il Commercio - in sostanza un Comitato di Associazione riunito ad hoc - incaricato di decidere di eliminare, ovvero di accelerare la soppressione, di specifici dazi doganali su talune merci, sostituendo l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione dei dazi secondo le rispettive Tabelle (art. 29).

I dazi doganali in vigore applicati dall'Ucraina (l'elenco compare nell'Allegato 1-C) vengono soppressi nel corso di un periodo di transizione. L'Ucraina, peraltro, può introdurre delle misure di salvaguardia in riferimento ai dazi all'esportazione che avranno scadenza nel periodo indicato nell'Allegato 1-D. Dal momento in cui entra in vigore l'AA/DCFTA, inoltre, nessuna delle Parti potrà mantenere, introdurre o reintrodurre sovvenzioni all'esportazione sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti dispone, in conformità all'art. VIII del GATT 1994, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o da altre misure (art. 27), siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non diventino, per esempio, una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

Nessuna delle Parti adotta divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, con le eccezioni cui si fa riferimento nell'art. XI del GATT 1994 e relative note interpretative.

Per quanto attiene agli autoveicoli per il trasporto di persone originari dell'UE, a determinate condizioni l'Ucraina ha titolo ad applicare misure di salvaguardia sotto forma di dazio doganale; e ciò nel caso in cui l'UE esporti in territorio ucraino quantitativi tali da arrecare grave pregiudizio all'industria nazionale ucraina che produce un prodotto simile.

Per quanto riguarda le misure *anti-dumping* e compensative (art. 46), le Parti fanno riferimento a quanto disposto in sede GATT (art. VI) ed OMC a seguito dell'Accordo TBT (per quanto attiene gli ostacoli tecnici al commercio) ed all'Accordo SPS (per ciò che concerne le misure sanitarie e fitosanitarie). Anche in materia di etichettatura e marcatura, le Parti riaffermano i principi dell'Accordo TBT, allo scopo di ridurre al minimo gli ostacoli al commercio internazionale.

Al fine di agevolare gli scambi di prodotti animali e vegetali, l'Accordo prevede il principio di trasparenza delle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi, il

ravvicinamento del diritto ucraino a quello della UE, il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti nonché l'applicazione del principio di regionalizzazione, l'istituzione di un meccanismo di equivalenza delle suddette misure, l'ulteriore attuazione dei principi dell'Accordo SPS. In particolare, l'Ucraina è tenuta - entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo - a presentare una proposta di strategia complessiva per l'attuazione di tali obiettivi.

In base all'art. 56, l'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente sia al sistema di vigilanza del mercato, sia alle regolamentazioni tecniche e alle procedure UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità, impegnandosi a seguire i principi e le pratiche stabilite nelle Decisioni e nei Regolamenti emanati in materia dall'UE.

Le Parti sanciscono disposizioni sia per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento, degli scambi di servizi - anche assicurativi, finanziari e di trasporto (artt. 125 e 134) - che per la cooperazione in materia di commercio elettronico (art. 85).

In tal senso, l'Ucraina concede - per lo stabilimento di controllate, succursali ed uffici di rappresentanza di società di persone giuridiche UE - un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche in tutti i settori tranne: i servizi audiovisivi, il cabotaggio marittimo nazionale, i servizi di trasporto aereo (questi ultimi con alcune eccezioni). Le Parti, applicano pertanto reciprocamente, su basi commerciali e non discriminatorie, il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi.

Per quanto attiene ai movimenti di capitali (art. 145) le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente sia agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del Paese ospitante, sia agli investimenti a norma del Titolo IV, Capo 6 (stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) nonché alla liquidazione o al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.

In tema di appalti pubblici (art. 148) le Parti si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti (di lavori, di forniture e di servizi, anche nel settore delle concessioni). Al riguardo, l'Ucraina è chiamata a presentare al Comitato per il Commercio una tabella di marcia per l'attuazione del ravvicinamento legislativo comprensiva di calendario e riforme da attuare, in modo che la propria legislazione presente e futura in tale ambito sia resa progressivamente compatibile con il relativo *acquis* dell'UE.

Per quanto concerne la proprietà intellettuale, le Parti si impegnano ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi ed a tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale (art. 157), i brevetti (art. 219) e le invenzioni biotecnologiche (art. 221), applicando i Trattati internazionali vigenti, compresi: l'Accordo OMC di cui all'Allegato 1-C (Accordo TRIPS); la Convenzione di Berna in tema di durata dei diritti di autore; la Dichiarazione di Doha; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992. Le Parti predispongono, inoltre, un sistema di registrazione dei marchi (art. 193) che prevede altresì gli impedimenti alla registrazione o i motivi della sua nullità.

In tema di Indicazioni Geografiche (II.GG.) originarie dei territori delle Parti (artt. 201-211) vengono determinate le condizioni e le modalità di applicazione, riconoscimento e protezione. In particolare, le misure transitorie prevedono che i prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente Accordo - ma non conformi allo stesso - possano continuare ad essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

La protezione di alcune II.GG. della parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare - entro periodi transitori determinati - prodotti comparabili originari dall'Ucraina. Per quanto riguarda le II.GG. italiane, è da segnalare - tra tali prodotti - la presenza di Grappa e Marsala (periodo transitorio di dieci anni), nonché di Parmigiano Reggiano (periodo transitorio di sette anni).

Titolo 5 - Cooperazione economica e settoriale (artt. 337-452): disciplina il dialogo su 28 materie in cui la cooperazione è suscettibile di ampie potenzialità, fra cui: energia, cooperazione macroeconomica, gestione delle finanze pubbliche, ambiente, trasporti (incluso lo spazio), cooperazione scientifica e tecnologica, politica industriale e delle imprese, settore minerario e metallurgico, servizi finanziari, diritto societario, la società dell'informazione, politica audiovisiva; il turismo, l'agricoltura e lo sviluppo rurale; politica marittima e pesca, protezione dei consumatori, politiche occupazionali e sanità pubblica; l'istruzione e formazione, cultura e sport; società civile, cooperazione transfrontaliera e regionale; partecipazione dell'Ucraina alle Agenzie ed ai programmi UE.

Titolo 6 - Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode (artt. 453-459): tratta in sostanza delle modalità con cui verrà erogata all'Ucraina l'assistenza finanziaria UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e sarà fornita conformemente alle priorità strategiche ed ai rispettivi Programmi Indicativi Nazionali, tenuto conto delle riforme attuate dal Paese ma anche delle sue necessità, e comunque in coordinamento con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali.

Titolo 7 - Disposizioni istituzionali, generali e finali (artt. 460-470): illustra una serie di misure ad hoc finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni UE-Ucraina. Viene considerato lo svolgimento di Vertici con cadenza annuale, e la creazione di Consiglio e Comitato di Associazione (ed eventuali Sottocomitati) secondo i criteri tipici previsti in ambito UE per questa fattispecie di Accordi. Tali organismi sono previsti riunirsi su base quanto meno annuale. Si menziona anche la creazione di un Comitato Parlamentare di Associazione, volto a consentire scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti nonché l'istituzione di una Piattaforma della società civile. Si pone, inoltre, l'accento sui concetti di avvicinamento graduale (con un *timeframe* di 2-10 anni) e dinamico della legislazione ucraina a quella UE e sulle modalità di composizione delle controversie.

Viene esplicitamente abrogato l'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, unitamente ai relativi Protocolli. Nelle more della

ratifica, è infine prevista (art. 486) l'applicazione provvisoria delle parti di competenza dell'UE.

I **43 Allegati** (alcuni dei quali suddivisi a loro volta in Sotto-annessi) si riferiscono per lo più ai Titoli 4 e 5 dell'Accordo ed alle tematiche ivi trattate (*Scambi e questioni commerciali* nonché *Cooperazione economica e settoriale*).

Gli Allegati si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l'*acquis* UE a cui l'Ucraina è chiamata ad uniformarsi. Si tratta di elenchi relativi, tra l'altro, a: generi soggetti a determinate misure; standard tecnico-amministrativi da introdurre e/o rispettare; dazi doganali, barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativa tempistica) ovvero delle principali normative di competenza UE che l'Ucraina si impegna a recepire.

A titolo esemplificativo, le tabelle di cui all'Allegato 1-A riportano le categorie dei prodotti sui quali ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali: 1) animali vivi, prodotti di origine animale; 2) carni e frattaglie commestibili; 3) pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; 4) latte e derivati del latte, uova di volatili, miele naturale, prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; 5) altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; 6) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e piante ornamentali; 7) ortaggi e legumi, piante, radici e tuberi mangerecci; 8) frutta commestibili, scorze di agrumi o di meloni; 9) caffè, tè, mate e spezie; 10) cereali; 11) prodotti della macinazione, malto, amidi e fecole, inulina, glutine di frumento (grano); 12) semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali, paglie e foraggi; 13) gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali; 14) materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove; 15) grassi e oli animali o vegetali, prodotti della loro scissione, grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale; 16) preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.

I **3 Protocolli**, infine, si titolano come segue:

1. *Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa*

Su questo documento, l'Agenzia delle Dogane - che ha analizzato il testo dell'Accordo nella parti di propria competenza - non rileva criticità in merito alle regole di lista elencate nell'Allegato II che, ad esempio, sono determinate - per i prodotti nazionali sensibili del settore agro alimentare (Capitolo 19) e del settore tessile (Capitoli 60/65) - in analogia ed uniformità a quelle contenute negli Accordi con i Paesi Mediterranei e con quelli dello Spazio Economico Europeo (SEE).

2. *Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale*

Su questo tema l'Agenzia delle Dogane ha sottolineato come la cooperazione amministrativa abbia lo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale attraverso lo scambio di informazioni sulle operazioni in violazione delle norme vigenti. In particolare, si prevede che venga fornita assistenza sia su richiesta

di una delle Parti sia in maniera reciproca e spontanea. Il Protocollo disciplina parimenti talune eccezioni e casi in cui l'Autorità interpellata può essere esonerata da tale obbligo. Vi sono inoltre disposizioni volte a tutelare la riservatezza dei dati scambiati ed a disciplinare l'ipotesi di comparizione, su richiesta, di esperti e testimoni di una Parte in procedimenti giudiziari o amministrativi dell'altra Parte. Secondo l'Agenzia dogane le sole disposizioni del Protocollo suscettibili di produrre effetti in termini di finanza pubblica italiana sono contenute negli artt. 7, commi 3 e 4 (espletamento delle domande) ed 11 (periti e testimoni). I dettagli di tali ipotesi di spesa sono espressi nella prescritta Relazione tecnico-finanziaria (cfr. infra).

3. *Protocollo riguardante un Accordo quadro tra l'UE e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione*

Si riferisce alla facoltà accordata all'Ucraina di partecipare ai programmi, attuali e futuri, dell'UE che siano aperti alla sua partecipazione - secondo le disposizioni di adozione di tali programmi ed a fronte di un corrispondente contributo finanziario al bilancio generale dell'UE da parte di Kiev in base ai programmi specifici cui partecipa. Il Protocollo chiarisce inoltre che - qualora venga richiesta l'assistenza esterna dell'UE per partecipare a un certo programma - le condizioni alle quali l'Ucraina potrà beneficiarne dovranno essere stabilite con un Accordo di finanziamento che rispetti, in particolare, l'art. 20 del Regolamento (CE) 1638/2006 (Disposizioni generali che istituiscono uno Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato).